

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI BATTISTA**

TORINO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 551 / 562 / 70 / 2010 del 23 DIC. 2010

**su proposta della Struttura Complessa Direzione Sanitaria Presidio Molinette
N° 562**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO**

Il Direttore della Struttura Complessa Direzione Sanitaria Presidio Molinette sottopone all'esame del Direttore Generale la seguente proposta:

““““ visto il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 nonché dal D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229;

- vista la L.R. 22 settembre 1994, n. 39;
- visto il D.L. n. 512/94 convertito nella Legge 17 ottobre 1994, n. 590;
- visto il D.P.G.R. del 29 dicembre 1994, n. 5528;
- vista la L.R. del 24 gennaio 1995, n. 10;
- vista la D.G.R. n. 52-5338 del 18 febbraio 2002;



- vista la Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori";

La normativa vigente in materia di tutela della salute dei non fumatori e di conseguente divieto di fumo consta di un quadro di riferimento piuttosto complesso ed articolato, che può riassumersi sostanzialmente nei provvedimenti di seguito elencati:

a) legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico", che all'art. 1 lettera a) prevede il divieto di fumare nelle corsie di ospedale,

b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" che al punto 1 ne dispone l'osservanza alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale,

c) legge regione Piemonte 3 luglio 1996, n. 35, sulla competenza delle Aziende Sanitarie territoriali in materia di igiene pubblica,

d) legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" che con l'art. 52 interviene - modificando l'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 - sui trasgressori e su coloro cui spetta il compito di far osservare il divieto di fumo,

e) legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" da alcune indicazioni circa le aree da riservare ai fumatori,

f) D.P.C.M. 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di 'tutela della salute dei non fumatori'" che, all'art. 2, stabilisce i "requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo",

g) decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, art. 19 che fissa nel giorno 10 gennaio 2005 il termine previsto dall'art. 51, comma 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,

h) Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, seduta del 16 dicembre 2004,

i) Circolare Ministero della Salute 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori".

La normativa sopra richiamata persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", con l'obiettivo di dare la massima estensione possibile al divieto di fumare.

Come esplicitato dalla citata circolare ministeriale, il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in quelli privati, aperti al pubblico od a utenti. In tale ultima accezione sono ricompresi i lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.

Il regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente Delibera è stato redatto dal "Gruppo Aziendale Ospedale Libero dal Fumo" costituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 92/091/70/2010 del 25 febbraio 2010.

Il testo predisposto sancisce il divieto di fumo in tutti i locali facenti parte dei presidi ospedalieri ad essa afferenti ed ogni altro locale sede di articolazione organizzativa dell'Azienda, nonché sugli autoveicoli di proprietà della stessa.

Nell'ambito del medesimo Regolamento sono individuati i Direttori di Struttura Complessa quali soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di accertare e di contestare le infrazioni nell'ambito delle aree di competenza.

- sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo che esprimono parere favorevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall' art. 3, commi 1 quinquies e 7, cpv. 6 - e dall' art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato dal D. Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, nonché dal D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

DELIBERA

- 1) - di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il 'Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo', nel testo in allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) - di individuare i Direttori di Struttura Complessa dell'Azienda quali soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, nonché di accertare e contestare le infrazioni, stabilendo altresì che i medesimi possano a loro volta conferire, con apposito atto formale, degli incarichi per specifiche aree di competenza a dipendenti dell'Azienda o dell'Università degli Studi, in convenzione con l'Azienda, in servizio presso le medesime aree;
- 3) - di individuare quali soggetti responsabili di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di accertare e contestare le infrazioni, nell'ambito delle aree comuni dell'Azienda, i dipendenti del Servizio di Vigilanza;
- 4) - di stabilire che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa vigente e del Regolamento Aziendale rientri nelle competenze della Direzione Sanitaria di Presidio che la esercita avvalendosi delle articolazioni organizzative del Dipartimento di Direzione Sanitaria;
- 5) - di dichiarare il presente atto, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24.01.1995 n. 10.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Maria Carmen AZZOLINA)


Il Direttore Struttura Complessa
Direzione Sanitaria Presidio Molinette
(Dott. Roberto ARIONE)






La proposta sopra riportata è stata esaminata e sottoscritta da:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Paolo GIUNTA)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ottavio DAVINI)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe GALANZINO)



SIGLE: RAM/14




SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO**

C.so Bramante 88 – 10126 Torino
C.F. 05438190018

REGOLAMENTO AZIENDALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Handwritten signature

INDICE

ARTICOLO 1: Ambito di applicazione

ARTICOLO 2: Soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo

ARTICOLO 3: Competenze dei soggetti incaricati

ARTICOLO 4: Attività di supporto

ARTICOLO 5: Sanzioni

ARTICOLO 6: Modalità di pagamento della sanzione e di contestazione dell'infrazione

ARTICOLO 7: Prescrizione

ARTICOLO 8: Cartellonistica

ARTICOLO 9: Educatori alla Salute ed iniziative di sensibilizzazione

ARTICOLO 10: Norma finale

Allegato: Processo verbale di illecito amministrativo ai sensi della legge 11/11/1975 n. 584

- Modello di contestazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino, ai sensi della normativa vigente, sancisce il divieto di fumo in tutti i locali facenti parte dei Presidi Ospedalieri ad essa afferenti ed in ogni altro locale sede di articolazione organizzativa dell'Azienda.

L'Azienda sancisce altresì il divieto di fumo sugli autoveicoli di proprietà.

È sancito il medesimo divieto nei locali dell'Azienda gestiti da privati (bar, edicola, mensa, ecc.).

Si ritiene inoltre di estendere il divieto di fumo all'area antistante gli ingressi della struttura ospedaliera (corso Bramante, via Genova, etc...).

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa e delle sanzioni applicabili.

L'Azienda non ritiene di individuare locali riservati ai fumatori.

Art. 2 – Soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo

La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa vigente e del Regolamento aziendale in materia di divieto di fumo rientra nelle competenze del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e dei loro delegati, individuati - a norma del presente regolamento e come prescritto dalla disciplina vigente in materia - nelle persone dei Direttori di Dipartimento e/o Direttori di Struttura Complessa (ospedalieri ed universitari).

Essi possono a loro volta individuare, all'interno della struttura cui sono preposti e con apposito atto formale di delega cui seguirà deliberazione del Direttore Generale, uno o più soggetti cui affidare le funzioni di agenti accertatori, con conseguente incarico di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla L.24/11/81 n.689.

Sarà altresì individuato (con atto formale) un gruppo di soggetti incaricati della vigilanza.

I soggetti nominati dovranno essere muniti di specifico attestato. Tale attestato dovrà essere esibito in caso di contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

I soggetti incaricati delle funzioni di cui sopra saranno adeguatamente formati allo svolgimento delle stesse.



Art. 3 – Competenze dei soggetti incaricati

I soggetti responsabili della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, individuati ai sensi dell'articolo precedente, anche su richiesta di chiunque intenda far accertare una violazione, dovranno:

1. vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
2. accertare le infrazioni;
3. ove sia possibile, contestare immediatamente la violazione
4. redigere il verbale di accertamento della sanzione amministrativa, consegnandone una copia al trasgressore. In caso di rifiuto del trasgressore di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia darne atto in calce al modulo;
5. in caso di impossibilità di contestazione immediata, redigere il verbale di accertamento della sanzione amministrativa. Dopo aver compilato il verbale, consegnare la copia alla S.C. Direzione Sanitaria Presidio Molinette, che si occuperà delle operazioni di notifica del verbale entro 90 giorni dall'accertamento.

Art. 4 – Attività di supporto

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli incaricati di cui agli art. 2 e 3 verranno svolte dalla S.C. Direzione Sanitaria Presidio Molinette, la quale in particolare espletterà i seguenti compiti:

1. nel caso di contestazione immediata dell'infrazione, inoltrerà copia del verbale sottoscritto in originale alla S.C. Gestione Economico Finanziaria - Ufficio Cassa, Corso Bramante 88, Torino, come competente a ricevere il pagamento della sanzione amministrativa ai sensi della Legge Regionale 26.07.1996 n. 35;
2. nel caso di impossibilità di contestazione immediata, espletterà le operazioni connesse alla notificazione al trasgressore del verbale a mezzo posta entro 90 giorni dall'accertamento, provvedendo a trasmettere copia del verbale, con la prova dell'avvenuta notificazione alla S.C. Gestione Economico Finanziaria - Ufficio Cassa, Corso Bramante 88, Torino.

Art. 5 – Sanzioni

I trasgressori al divieto di fumare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 584/1975, e successive modifiche, e dall'art. 51 della Legge 3/2003, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente Regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 220 a € 2200.

L'obbligazione di pagare le suddette sanzioni non è trasmissibile agli eredi.

Considerata l'eventuale previsione di futuri aumenti degli importi delle sanzioni, in ogni caso ai trasgressori sarà applicata la misura sanzionatoria vigente al momento dell'accertamento della violazione.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà di questa Azienda avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengano al presente regolamento.

Art. 6 – Modalità di pagamento della sanzione e di contestazione dell'infrazione

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, effettuando il pagamento della sanzione amministrativa, corrispondente al doppio del minimo edittale.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la S.C. Gestione Economico Finanziaria - Ufficio Cassa (dal lunedì al venerdì: 8,30-16,00).

Qualora il pagamento avvenga a seguito di notifica, oltre alla sanzione dovranno essere rimborsate le spese di notifica, quantificate in € 15.

In caso di pagamento mediante bonifico bancario dovrà necessariamente indicata la seguente causale "Sanzioni Amministrative, pagamento verbale n°..... del"

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, la S.C. Gestione Economico Finanziaria - Ufficio Cassa Molinette, corso Bramante 88, Torino, determina l'iscrizione al ruolo e ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione.

In nessun caso è consentito versare denaro direttamente agli agenti accertatori.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e documenti alla S.C. Legale, Corso Bramante 88, Torino, eventualmente chiedendo di essere sentito .

In base alla normativa vigente, l'interessato può presentare opposizione contro l'ordinanza all'Autorità Giudiziaria competente.



Art. 7 – Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'infrazione di cui al presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.

Art.8 – Cartellonistica

La S.C. C.eR.P. provvede alla predisposizione, aggiornamento e affissione di specifici cartelli informativi relativi al divieto totale di fumo. I medesimi dovranno essere collocati in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Art. 9 – Educatori alla salute ed iniziative di sensibilizzazione

Gli Educatori alla Salute, individuati con atto formale della Direzione Sanitaria di Presidio, hanno il compito di perseguire attivamente il divieto di fumo impegnandosi in attività di informazione, dissuasione ed educazione rivolte al personale dell'Azienda, nonché agli utenti ed ai visitatori delle strutture aziendali.

Gli Educatori alla Salute potranno, in collaborazione con la S.C. C.eR.P., svolgere attività di informazione per creare un ambiente "senza fumo", predisponendo apposito materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

Art. 10 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a:

- ✓ Legge 11 novembre 1975, n. 584
- ✓ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995
- ✓ Legge Regione Piemonte 3 luglio 1996, n. 35
- ✓ Legge 28 dicembre 2001, n. 488 art. 52 comma 20
- ✓ Legge 16 gennaio 2003, n. 3,
- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003
- ✓ Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266
- ✓ Accordo Stato Regioni, seduta del 16 dicembre 2004
- ✓ Circolare Ministeriale 17 dicembre 2004

ALLEGATO

Modello di contestazione

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____

In data _____ alle ore _____ nei locali

siti in Via _____ n. ___, Torino, nei quali, ai sensi del D.P.C.M. 14.12.1995, è apposto cartello di divieto di fumo, il sottoscritto _____, nell'espletamento dei compiti previsti dal Regolamento sul divieto di fumo dell'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, di cui alla deliberazione n. _____ del _____, ha constatato che il Sig. _____, nato il _____, a _____ e residente a _____, in Via _____ n. ___, documento _____, n. _____, ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 11.11.1975 n. 584, sanzionate dall'art. 7 della medesima Legge, e successive modifiche, in quanto

ed è, pertanto, tenuto al pagamento della somma di:

€ _____, (in lettere: _____/___)

Ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta (al doppio del minimo edittale) entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della presente, effettuando il versamento di:

€ 55,00

ovvero

€ 110,00 (violazione avvenuta in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino ai 12 anni, ai sensi dell'art. 52 della L. 448/2001)

oltre € 15,00 per spese di notifica

direttamente presso l'Ufficio Cassa - Molinette (dal lunedì al venerdì: 8,30-16,00), corso Bramante 88 oppure tramite bonifico bancario intestato: A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.a. Ag. To18, corso Bramante 84, 10126 Torino, IBAN: IT66G0306909219100000046192 indicando nella causale del versamento "Sanzioni Amministrative, pagamento verbale" ed il numero del verbale e la data.

Ai sensi dell'art.18 della Legge 689/1981, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può presentare scritti difensivi e documenti alla S.C. Legale, Corso Bramante 88, Torino, domandando eventualmente l'audizione ai sensi della disposizione medesima.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'A.O.U. San Giovanni Battista, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione integrata delle spese del procedimento, ingiungendone il pagamento all'autore della violazione. In caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

In base alla normativa vigente, l'interessato può presentare opposizione contro l'ordinanza all'Autorità Giudiziaria competente.

In relazione all'infrazione, **che viene contestata**, il trasgressore ha dichiarato _____

Il presente verbale viene compilato in triplice copia, uno delle quali viene consegnata all'interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta.

IL RICEVENTE

IL VERBALIZZANTE

- Si dà atto che il trasgressore ha rifiutato di sottoscrivere il presente verbale
- Si dà atto che il trasgressore ha rifiutato di ricevere copia del verbale
- La violazione non è stata contestata immediatamente in quanto** _____

per cui ci si avvale del disposto dell'art. 14, comma II, della Legge 689/1981, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione.

IL VERBALIZZANTE
